

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

Consulente del Lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Agosto 2014



Lavoro

Cresce ancora la disoccupazione giovanile: mai così male dal 1977

A giugno 2014 gli occupati sono 22 milioni 398 mila, in aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente (+50 mila) e sostanzialmente invariati su base annua.

Il tasso di occupazione, pari al 55,7%, cresce di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,1 punti rispetto a dodici mesi prima. Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 153 mila, diminuisce del 2,4% rispetto al mese precedente (-78 mila), mentre aumenta dello 0,8% su base annua (+26 mila). Il tasso di disoccupazione è pari al 12,3%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali in termini congiunturali ma in aumento di 0,1 punti nei dodici mesi. I disoccupati tra i 15-24enni sono 701 mila. L'incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di età è pari all'11,7%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente ma in aumento di 0,9 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 43,7%, in crescita di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,3 punti nel confronto tendenziale. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente mentre diminuisce dello 0,9% rispetto a dodici mesi prima. Il tasso di inattività, pari al 36,3%, rimane invariato in termini congiunturali mentre diminuisce di 0,2 punti percentuali su base annua.

Nel 2013 aumentano gli stranieri occupati. Ma resta alto l'allarme per il sommerso

Diffuso dal governo il rapporto "Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia", realizzato anche con la collaborazione dell'Inail: l'incremento di 22mila unità resta schiacciato su qualifiche di basso livello

Cresce in Italia l'occupazione dei lavoratori stranieri nel 2013, ma resta alta la preoccupazione per il sommerso e per la generale stagnazione del mercato occupazionale, che non ha risparmiato anche la forza lavoro immigrata. Sono stati 2.355.923 – 22mila in più rispetto al 2012 – gli stranieri che nell'ultimo anno hanno trovato impiego nel nostro Paese. Complessivamente dal 2007 al 2013 mentre l'occupazione degli italiani ha registrato un calo di 1,6 milioni di unità, quella degli stranieri è aumentata di 853mila, raggiungendo un'incidenza del 10,5% sul totale degli occupati. A sottolinearlo è il recente rapporto "Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia", curato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e realizzato in collaborazione con la direzione generale per le Politiche per i servizi per il lavoro, l'Inail, l'Inps, Unioncamere, e col coordinamento di Italia Lavoro.

Il maggior impiego nelle costruzioni, in agricoltura e nei servizi di cura. Si tratta di un andamento in controtendenza rispetto a quello che interessa gli italiani (dove, al contrario, si registra una flessione di 500 mila unità). Nel nostro Paese, dunque, il tasso di occupazione straniera rimane più alto rispetto a quello della popolazione autoctona (58,1% a fronte del 55%), e questo a differenza anche di quanto accade in Francia (55,3% a fronte del 64%), Regno Unito (67,2% a fronte del 71%) o Germania (60% a fronte del 74%). I settori che impiegano di più i lavoratori stranieri sono quello delle costruzioni (19,7%) e quello dell'agricoltura (13,6%). Il lavoro immigrato inoltre, è apprezzato in modo crescente nei servizi di cura (80% del totale): a incidere è, soprattutto, la componente femminile – nelle mansioni di badante e assistente alla persona –, settore in cui si rileva una crescita dell'occupazione extra Ue pari al 43,8% su base annua.

I Neet sono oltre 385mila. Da segnalare come i cosiddetti Neet (acronimo di Not in employment, education and training) – cioè le persone inattive e al di fuori dei sistemi formativi – tra la popolazione immigrata tra i 15 e i 29 anni abbiano toccato ormai le 385.179 unità (il 66% è rappresentato da donne). “Il fenomeno, prima considerato prerogativa degli italiani, oggi coinvolge sempre di più gli stranieri – valuta Natale Forlani, direttore generale Immigrazione e politiche di integrazione del ministero – In molti casi si tratta di giovani venuti qui in seguito a ricongiungimenti familiari. Riguarda soprattutto le ragazze, perché a incidere è soprattutto la componente culturale, che vede le donne stare a casa e gli uomini lavorare. Un aspetto questo su cui dovremo lavorare, e che è recuperabile soprattutto per le seconde generazioni”.



Europa, disoccupazione in calo

In Italia dati peggiori rispetto alla media soprattutto per la disoccupazione giovanile

Eurostat ha pubblicato un comunicato stampa in cui indica una leggera diminuzione della disoccupazione nell'area euro. Il tasso registrato attualmente, il più basso da settembre 2012, è pari all'11,5%, con una diminuzione dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,5% rispetto invece all'anno precedente. La situazione è simile anche all'interno dell'intera Unione (UE-28), dove il tasso attuale è 10,2%. In concreto, si tratta di 152,000 che, all'interno della zona euro, sono riuscite a trovare un lavoro nel giro di un mese. Confrontando la situazione all'interno dei diversi Stati membri, si nota che i tassi inferiori di disoccupazione si riferiscono ad Austria (il migliore, 5%), Germania e Malta; mentre i tassi maggiori si riscontrano in Grecia (all'aprile 2014, 27,3%) e in Spagna. In alcuni stati la situazione è migliorata, in altri è rimasta stabile (Olanda e Svezia), in altri ancora è peggiorata. Nonostante la Spagna presenti tuttora una situazione difficile, essa è notevolmente migliorata, così come in Portogallo, Ungheria e Irlanda. Al contrario, un aumento della disoccupazione ha colpito Finlandia, Lussemburgo e Austria (nonostante sia tuttora il paese con il tasso inferiore). Per quanto riguarda l'Italia, la disoccupazione è un po' superiore alla media, 12,3%. Ma il dato più negativo riguarda la disoccupazione giovanile, poiché si continua a rilevare uno dei più alti tassi d'Europa, il terzo dopo Grecia e Spagna: infatti, mentre la media europea è 22%, in Italia si arriva fino a 43,7%.

Inps: proroga dei benefici per l'assunzione di lavoratori disoccupati

Entro il 30 settembre, i datori di lavoro che hanno assunto disoccupati con almeno 50 anni di età, che percepivano prestazioni di disoccupazione, possono presentare domanda all'Inps per fruire delle agevolazioni relative all'anno 2012. Con la Circolare n. 98 del 6 agosto 2014 l'Inps ha comunicato la proroga dei benefici per l'occupazione, previsti in via sperimentale dalla legge 191/2009, e delle relative modalità di richiesta. I datori di lavoro interessati dovranno presentare domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica. Sono agevolabili le assunzioni di lavoratori che, alla data dell'assunzione stessa, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. abbiano compiuto 50 anni;
- b. siano titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola

Il beneficio spetta, altresì, nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato, a condizione che il lavoratore:

- a. sia destinatario dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;

b. abbia compiuto 50 anni al alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato.

confartigianato



MESTRE

Articolo 18: interessa solo al 2,4% delle imprese, ma tutela il 57,6% dei dipendenti italiani

Se le aziende "interessate" dall'articolo 18 sono solo il 2,4 per cento del totale, a essere tutelati da questo provvedimento sono il 57,6 per cento dei lavoratori dipendenti italiani occupati nel settore privato dell'industria e dei servizi. Queste sono le stime elaborate dall'Ufficio studi della CGIA.

In termini assoluti, su poco meno di 4.426.000 imprese presenti in Italia, solo 105.500 circa hanno più di 15 addetti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, invece, su oltre 11 milioni di operai e impiegati presenti nel nostro Paese (*), quasi 6.507.000 (***) lavorano alle dipendenze di aziende con più di 15 dipendenti: soglia oltre la quale si applica l'articolo 18.

(*) gli ultimi dati disponibili si riferiscono al Censimento dell' Industria e dei Servizi dell'Istat 2011. Da questa platea sono esclusi i lavoratori del Pubblico impiego, quelli presenti in agricoltura, i co.co.pro ed i lavoratori a progetto.

(**) al netto dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato che lavorano nelle aziende con più di 15 dipendenti ai quali non si applica l'art. 18

Stima numero di dipendenti soggetti all'articolo 18

Anno 2011

Classe di addetti	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale dipendenti
sotto i 15 addetti	470.011	3.529.312	3.999.323
sopra i 15 addetti	797.869	6.506.926	7.304.795
Totale dipendenti	1.267.880	10.036.238	11.304.118

	Stima numero soggetti ad articolo 18	Incidenza % dipendenti tutelati (su totale dipendenti industria e servizi)
Lavoratori soggetti ad articolo 18	6.506.926	57,6%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Censimento Industria e Servizi ISTAT



Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2014

Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La normativa prevede altresì che decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari al 11,50%.

Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno.

Si ricorda agli iscritti in corso d'anno alla gestione artigiani e commercianti che, come previsto nella circolare 24 dell'8 febbraio 2013, e successivamente ribadito nella circolare 19 del 04/02/2014, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24. I medesimi soggetti, accedendo via internet al Cassetto, troveranno, nella sezione comunicazione bidirezionale, la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2014.

I modelli F24 relativi alla seconda emissione del 2014 sono, in ogni caso, disponibili, anche in forma precompilata e direttamente stampabile, con la relativa funzione "Dati del modello F24" presente nello stesso Cassetto previdenziale dei modd. F24.



Pronto il nuovo modello per la richiesta di riduzione del premio Inail

Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi

I datori di lavoro che nell'anno 2014 hanno adottato misure per la prevenzione degli infortuni potranno chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i., se è trascorso il primo biennio di attività. Il modello sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2015

Fisco



Rimborsi più veloci con l'accredito diretto sul conto corrente L'Agenzia scrive ai contribuenti e spiega come fornire l'Iban

Per velocizzare l'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec) o la posta ordinaria, di comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente.

Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi sono circa 105mila; tra queste ci sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro), cui si aggiungono circa 50mila società, che hanno richiesto il rimborso dell'Ires con la dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all'indeducibilità forfetaria dell'Irap (art. 6 Dl n. 185/2008).

L'invito indirizzato alle persone fisiche arriva nella cassetta delle lettere, mentre quello rivolto alle aziende viaggia, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo Pec della società presente nel registro delle imprese.

Due opzioni per fornire l'Iban: i servizi telematici o gli uffici dell'Agenzia - Comunicare l'Iban è necessario per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente. Per evitare il rischio di *phishing*, l'Agenzia non accetta Iban per posta, email o via Pec. Questi canali sono invece utilizzati dalle Entrate per informare i cittadini sulle uniche due modalità ammesse per comunicare il codice Iban del conto corrente bancario o postale:

- utilizzando i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
- rivolgendosi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate e presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.

Sempre per motivi di sicurezza, l'Agenzia non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.

Con l'Iban, rimborsi più veloci e sicuri - Fornire all'Agenzia l'Iban è il modo migliore per accelerare i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a destinazione, arriva sul conto del beneficiario in maniera veloce e sicura, senza alcun aggravio economico per il contribuente. Un'opportunità sempre valida per cittadini e società, anche in assenza di una esplicita richiesta da parte dell'Agenzia.

A luglio record di rateizzazioni: 156 mila richieste Nel 2015 piano dei pagamenti dilazionati direttamente nella cartella

Proseguono le iniziative di Equitalia per semplificare gli adempimenti fiscali. Nel 2015 cominceranno a essere notificate le cartelle con allegati i piani di rateizzazione precompilati del debito che possono essere concessi in base ai parametri previsti dalla legge. Il contribuente

potrà scegliere di saldare in un'unica soluzione oppure aderire al piano di pagamento più adatto alle sue esigenze e alle sue disponibilità economiche.

Si tratta di un nuovo passo avanti per migliorare il rapporto con i contribuenti che non dovranno più recarsi allo sportello o simulare il piano di ammortamento dal sito Internet, ma potranno avere a disposizione tutti gli elementi per decidere come pagare contestualmente alla notifica della cartella.

La rateizzazione si conferma lo strumento più utilizzato dai contribuenti per pagare le cartelle. Nello scorso mese di luglio si è registrato il record di 156 mila richieste, con una media settimanale pari a circa il doppio di quella registrata nei primi sei mesi dell'anno. Ad oggi sono attive 2,4 milioni di rateazioni per un controvalore di 26,6 miliardi di euro. Più della metà delle riscossioni di Equitalia oggi avviene tramite il pagamento dilazionato.

Circa 76,9% delle rateizzazioni in essere riguarda persone fisiche il restante 23,1% società e partite IVA. Considerando gli importi, il 65,9% è stato concesso a imprese e il 34,1% a persone fisiche. Il 70,8% delle rateizzazioni riguarda debiti fino a 5 mila euro, il 26,2% debiti tra 5 mila e 50 mila euro e il 2,9% oltre 50 mila euro.

La Lombardia guida la "classifica" delle regioni con oltre 384 mila rateizzazioni attive per un importo di 5,5 miliardi di euro, seguita dal Lazio (305 mila per un importo di 3,7 miliardi), dalla Campania (265 mila per un importo di 3,2 miliardi di euro) e dalla Toscana (231 mila per un importo di 1,9 miliardi).

Dai rimborsi fiscali alle cartelle di pagamento Tutto quello che c'è da sapere nelle due nuove guide delle Entrate

Devi ottenere un rimborso dal Fisco o hai bisogno di chiarimenti sulle cartelle di pagamento? Da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono consultabili due nuove guide che, con l'ausilio di infografiche e un linguaggio semplice e diretto, forniscono informazioni utili ai contribuenti sui rimborsi, sulle cartelle di pagamento e sulla riscossione.

Le due pubblicazioni si aggiungono a quelle già disponibili nella sezione "L'Agenzia informa" relative ai controlli, alle successioni e donazioni, al ravvedimento, alle sanzioni, alla compravendita e alla locazione degli immobili, agli istituti previsti dalla legge per evitare le liti con il Fisco.

La prima guida spiega al contribuente cosa fare per ottenere il rimborso nel caso in cui abbia versato imposte maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute. Il modo migliore per accelerare la restituzione delle somme è comunicare il codice Iban all'Agenzia delle Entrate: l'importo sarà accreditato direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Se non vengono fornite le coordinate bancarie o postali, il rimborso che non supera i 999,99 euro può essere riscosso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, mentre per gli importi superiori viene emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.

Per avere informazioni sui rimborsi risultanti dalle dichiarazioni è possibile consultare il proprio "Cassetto fiscale" (se abilitati ai servizi online del portale delle Entrate), contattare il numero 848.800.444 o recarsi negli uffici dell'Agenzia.

La seconda pubblicazione affronta i temi della cartella di pagamento e della riscossione. La guida fornisce informazioni anche sulla compensazione delle cartelle con i crediti d'imposta o con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e spiega come rateizzare il debito attraverso un piano di rateazione ordinario (fino a 72 rate) o straordinario, fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni). L'ultima parte è invece dedicata alla riscossione coattiva dei tributi, che entra in azione se il contribuente non paga la cartella nei termini previsti e non presenta ricorso.

Dove trovare le guide - Le ultime due pubblicazioni realizzate dall'Agenzia delle Entrate sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione *Guide Fiscali > L'Agenzia informa*.

Fisco e locazioni

In una guida tutti gli step da seguire per i contratti di affitto

Online l'Abc fiscale per i contratti di locazione a uso abitativo fra privati. Il nuovo vademecum delle Entrate parte dalla registrazione del contratto fino ad arrivare alle detrazioni per gli inquilini e fornisce, con esempi e tabelle, una panoramica completa delle ultime novità fiscali sulle locazioni e di tutte le informazioni utili ai cittadini per registrare un contratto di locazione o rimediare a eventuali errori. La nuova guida della serie *L'Agenzia Informa*, dal titolo "Fisco e Casa: le locazioni" è disponibile, da oggi, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it

I contratti di locazione a 360 gradi, con o senza cedolare secca - Nella guida sono spiegati tutti i passaggi per effettuare la registrazione telematica o in ufficio dei contratti di locazione. In una tabella vengono elencati, inoltre, tutti i codici tributo da utilizzare per pagare le imposte di registro, di bollo, sanzioni e interessi, nel caso in cui non si opti per la cedolare secca. Un capitolo specifico della guida è dedicato alla registrazione con l'opzione della cedolare secca, che permette di non pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe.

Come registrare il contratto senza recarsi in ufficio - Tutto ruota intorno all'RLI, il nuovo software con cui i contribuenti possono registrare i contratti di locazione e affitto di immobili, pagare i tributi dovuti, comunicare proroghe, cessioni o risoluzioni, esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca. Operazioni che possono essere fatte online, in modo semplice e veloce. Per utilizzare l'RLI basta autenticarsi sul sito delle Entrate inserendo le credenziali di accesso ai servizi web (Fisconline o Entratel).

Le detrazioni per gli inquilini - La guida fornisce poi, caso per caso, tutti i chiarimenti sulle detrazioni legate al pagamento del canone di locazione: dagli studenti universitari fuori sede ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro, dai giovani fra i 20 e i 30 anni agli inquilini a basso reddito, con uno sguardo rivolto alla new entry, costituita dalla detrazione concessa ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali. Un beneficio, introdotto dal DL n. 47/2014 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), che spetta per il triennio 2014-2016 ai possessori di un reddito fino 30.987,41 euro.

Se non si registra il contratto, cosa succede - Il vademecum dedica, infine, una parte agli errori o dimenticanze, come per esempio l'omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del corrispettivo e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro; violazioni per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa. Infine, viene descritto, con esempi pratici, lo strumento del ravvedimento con cui il contribuente può rimediare spontaneamente alle violazioni, usufruendo di sanzioni ridotte.

Il vademecum è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione "guide fiscali".

Art-Bonus, istruzioni per l'uso

Credito d'imposta "easy" per chi sovvenziona il patrimonio culturale

Pronte le regole per sfruttare il credito d'imposta che favorisce le donazioni a sostegno della cultura.

Il nuovo regime fiscale agevolato, *Art-Bonus*, prevede per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, un credito di imposta pari al 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016. La circolare 24/E di oggi fa il punto sul bonus, introdotto dal DL n.83 del 2014, e specifica quali sono le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo

dell'agevolazione. Sul primo versante, le erogazioni possono essere realizzate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Sul secondo fronte, la circolare spiega che le persone fisiche e gli enti non commerciali possono sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese con la compensazione in F24. Quanto alla "misura"

del bonus, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15 per cento del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d'impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi. Le agevolazioni sono riconosciute anche ai non residenti.

Quando la cultura "paga" - Danno diritto al bonus le erogazioni in denaro destinate alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari), oltre che al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici. Determinano, inoltre, un credito d'imposta le erogazioni fatte per realizzare nuove strutture e restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tempi e modi personalizzati - Il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui hanno effettuato l'erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell'ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

"Art" no limits - L'*Art-Bonus*, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto dei 250.000 euro solitamente previsto per i crediti d'imposta agevolativi. Al credito, inoltre, non si applica il limite generale di compensabilità di crediti d'imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal primo gennaio 2014.

Nessun limite all'utilizzo del bonus neanche sul versante temporale, eccetto la ripartizione in 3 anni; la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non "sfruttata" per intero. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, infatti, possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi, mentre i titolari di reddito d'impresa possono compensarlo nei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Obiettivo trasparenza - I beneficiari delle erogazioni devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute. Sono inoltre tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali.



Cartelle notificate via PEC anche alle ditte individuali La guida di Equitalia sulle semplificazioni per i contribuenti

Nuova iniziativa di Equitalia per semplificare il rapporto con i contribuenti. Dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali).

Un'iniziativa che permette ai contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con esattezza giorno e ora della notifica.

L'utilizzo di questo sistema di notifica consente a Equitalia anche di efficientare i processi interni e di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riducendo notevolmente l'uso della carta.

Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati.

Economia

Giustizia civile, l'Italia è "maglia nera"

Dal rapporto "Fiscalità e crescita economica" del Centro Studi di Confcommercio emerge che un cittadino o un'impresa devono attendere quasi 1.200 giorni per leggere una sentenza del Tribunale civile al termine di una disputa commerciale.

Quasi 1.200 giorni: è quanto devono attendere in Italia un cittadino o un'impresa per leggere una sentenza del Tribunale civile al termine di una disputa commerciale. Più di 3 anni e due mesi (1.185 giorni) l'attesa media per ottenere risposta dalla giustizia su temi patrimoniali, con una distanza abissale rispetto a Germania (394 giorni) e Francia (395). A conteggiare il gap rispetto ai maggiori competitor europei della 'giustizia lumaca' italiana, è Confcommercio nel rapporto dell'Ufficio studi presentato in occasione del convegno sul Fisco del 29 luglio scorso. Sempre in ordine al diritto patrimoniale ed economico-finanziario, dal momento in cui sorge la contestazione fino alla definizione della sentenza, in Francia si attende poco più di un anno, 790 giorni meno che da noi. In Germania un'impresa aspetta 394 giornate, nel Regno Unito 437, (748 in meno dell'Italia), in Spagna 510. E proprio i tempi 'elefantiaci' della giustizia sono tra i motivi che tengono lontani gli investitori esteri, sottolinea Confcommercio. "L'Italia rispetto ai partner europei, evidenzia una complessità di procedure e di regole, nonché condizioni più sfavorevoli sotto il profilo della struttura dei costi, che spiega gran parte della (mancata) crescita di lungo periodo. A pesare sono le inefficienze della P.a anche sotto forma di lungaggini procedurali, quali i tempi di attesa di provvedimenti giurisdizionali". Allargando lo sguardo al di fuori dell'Europa, a livello internazionale, l'Italia si colloca al 173/mo posto in quanto a tempo necessario per leggere una sentenza (elaborazione su dati World Bank, Doing Business). Peggio solo Slovenia (1.270 giorni), Grecia (1.300), India (1.420). Singapore il più celere nel mondo (appena 150 giorni, meno di 5 mesi), seguito da Uzbekistan (195 giornate), Nuova Zelanda (216), Corea del Sud (230), Russia (270), Norvegia (280). In Eurozona, la Svizzera batte di 4 giorni la Germania (attesa di 390 giorni). E' "impietoso il quadro dell'efficienza e dell'incidenza sulla business community del nostro apparato normativo e procedurale così come emerge dalle indagini e dai confronti internazionali", annota il Centro Studi. Il confronto con i tedeschi è sfavorevole anche in termini di valutazioni sull'efficacia della governance, secondo l'indice Wgi: l'Italia nel 2012 occupa la 70ma posizione, a grande distanza dai principali paesi europei, come la Germania al 15/mo, l'Austria al 13/mo, l'Olanda al settimo.

Demografia d'impresa - Sono circa 275 mila le imprese nate nel 2012, circa 10.700 imprese in più dell'anno precedente

Sono oltre 316 mila le imprese che hanno cessato la loro attività. Il tasso di mortalità totale è invariato rispetto al 2011 (8%). Leggi il report Istat

Sono circa 275 mila le imprese nate nel 2012, circa 10.700 imprese in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di natalità si attesta al 7,0%. Sono oltre 316 mila le imprese che hanno cessato la loro attività. Il tasso di mortalità totale è invariato rispetto al 2011 (8%). Per il quinto anno consecutivo il saldo tra nascite e cessazioni (tasso netto di turnover) presenta un valore negativo (-1% rispetto al -1,3 del 2011). Nel dettaglio dei comparti, le Costruzioni presentano il più elevato saldo negativo (-3,0%). Rispetto al 2011 l'aumento della natalità ha interessato le imprese di tutti i macro-settori. Più marcato è stato l'aumento nelle Costruzioni e negli Altri Servizi (+0,4). Nell'Industria in senso stretto e nel Commercio, invece, l'aumento della natalità è più contenuto (passando, rispettivamente, dal 4,9 al 5,0% e dal 6,3 al 6,5%). Centro e Sud e Isole sono le ripartizioni che presentano i tassi di natalità più alti (rispettivamente 7,5% e 8,4%) mentre le regioni del Nord-ovest e del Nord-est presentano

tassi di natalità inferiori alla media nazionale. Come nel 2011, anche nel 2012 continua ad aumentare la natalità delle imprese senza dipendenti, mentre diminuisce la natalità delle imprese con dipendenti. Il tasso di mortalità è in lieve diminuzione nei comparti delle Costruzioni e del Commercio (rispettivamente di -0,2 e -0,1 punti percentuali). Nell'Industria in senso stretto e nei Altri Servizi, invece, aumenta di 0,2 punti percentuali. Nel 2012 continua a ridursi la percentuale delle imprese che sopravvivono ad un anno dalla nascita. E', infatti, in attività l'81,1% delle imprese nate nell'anno precedente; nel 2011 sopravvivevano l'83,1% delle imprese nate nel 2010. Nel comparto del Commercio si registra il calo più elevato del tasso di sopravvivenza ad un anno (dall'84,4% all'81,1%). Seguono gli Altri Servizi (dall'82,7% all'80,8%) e l'Industria in senso stretto (dall'88,4% all'86,9%). Per le Costruzioni il calo è di -0,9 punti percentuali (da 79,9% a 79%). Le imprese che sopravvivono registrano nei primi due anni di attività uno sviluppo delle loro dimensioni. La dimensione media delle imprese nate nel 2010 e ancora attive a due anni dalla nascita è aumentata, passando da 1,4 a 2,3 addetti medi complessivamente. Tali imprese occupano circa 438 mila addetti, contro i 374 mila dell'anno di nascita; l'incremento di occupazione è quindi pari al 17%. Tutti i macro-settori di attività economica presentano nel primo biennio di attività un guadagno occupazionale rispetto all'anno di nascita che va da un minimo dell'1,6% delle Costruzioni ad un massimo del 50,8% dell'Industria in senso stretto.



Imprese femminili: 2 su 3 sono "figlie" del nuovo secolo

Sono la metà del cielo e anche qualcosa di più in termini demografici ma, ancora a metà del 2014, le donne rappresentano solo il 21,4% dell'universo delle imprese che operano in Italia (circa 1,3 milioni su poco più di 6) e il 45,23% degli occupati dipendenti (7,6 milioni sul totale di 16,6 occupati alle dipendenze). E tuttavia le donne stanno facendo fronte alla crisi con risolutezza e creatività. Anzitutto creando nuove imprese a un ritmo superiore alla media:

+0,73% l'incremento dello stock di imprese femminili registrato tra aprile e giugno di quest'anno, contro una variazione media complessiva dello 0,42%. E poi approfittando degli spazi che la crisi ha aperto rispetto alla ricerca di un posto di lavoro: nel 2014 si è ulteriormente ampliata la quota di assunzioni per le quali i datori di lavoro considerano irrilevante il genere del candidato (52,8% rispetto al 48,5 del 2010), con la conseguenza - pur in un quadro che resta negativo per l'occupazione complessiva - di poter concorrere più spesso ad armi pari, rispetto agli uomini, al momento di candidarsi per un posto di lavoro.

Questo, in sintesi, il ritratto del contributo delle donne al mondo dell'impresa e del lavoro che emerge dai dati dell'Osservatorio dell'Imprenditoria femminile di Unioncamere-InfoCamere - aggiornati alla fine di giugno 2014 - e dalle indicazioni del Sistema informativo Excelsior, di Unioncamere e Ministero del Lavoro, relativamente ai fabbisogni professionali delle imprese con dipendenti per l'anno in corso.

Omesso versamento di ritenute, concordato preventivo e confisca per equivalente

L'avvenuta ammissione di una società al concordato preventivo, non esclude l'adozione del provvedimento di sequestro dei beni per equivalente fino alla concorrenza dell'ammontare contributivo non versato. La novità interpretativa viene dalla Corte di Cassazione con sentenza 1 agosto 2014, n. 34110. Il GIP presso il Tribunale aveva disposto con proprio provvedimento il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di un imprenditore per circa ottocentomila euro in relazione a plurime violazioni cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis (omesso versamento, in qualità di legale rappresentante della (...) e (...) spa, di ritenute certificate per gli anni di imposta 2010 e 2011). Il Tribunale, accogliendo poi la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato rilevando che con l'avvenuta ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, i beni personali del ricorrente erano stati già messi a disposizione della procedura per tutelare le ragioni dei creditori, compreso l'Erario, in relazione al debito di imposta oggetto del procedimento ed in ogni caso essi non potevano ritenersi confiscabili, pena la violazione del principio della par condicio creditorum. Conseguentemente, non sussisteva neanche il periculum in mora. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Pubblico Ministero denunciando l'inosservanza dell'art. 1 comma 143 della legge n. 244/2007 nonché degli artt. 322-ter c.p. e 321 comma 2 c.p.p.: dopo avere sottolineato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente riteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non ha alcuna rilevanza ai fini della confisca, e che appare improprio il richiamo al principio della par condicio creditorum, trattando di istituti che operano su piani del tutto diversi. Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla suprema Corte. Va anzitutto premesso - ha esordito il Collegio - che il sequestro risulta correttamente disposto sulla base della L. n. 244 del 2007, art. 1 comma 143, in base al quale "nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p.". La questione di diritto sottoposta alla Corte sta nel verificare se l'omologazione del concordato preventivo debba essere ritenuta ostativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Al quesito deve darsi senz'altro risposta negativa. Come più volte affermato dalla medesima Corte, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce in realtà uno "spossessamento attenuato", in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà, anche, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. Come pure osservato dalla giurisprudenza, il concordato preventivo è suscettibile di risoluzione per inadempimento, ed inoltre non può escludersi la possibilità successiva di accertamento della dissimulazione di parte dell'attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti, che può condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori. Né vale opporre a garanzia dell'adempimento l'intervenuta omologazione da parte del Tribunale posto che, come affermato dalla Corte, nel perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al Tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori. Sulla scorta di tali principi appare allora del tutto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società ammessa al concordato preventivo. Il concordato preventivo, dunque, demandato dalla società appena tre giorni dopo l'emissione del sequestro preventivo, non ha nessun effetto ostativo rispetto alla misura cautelare reale. Si è imposto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Assoggettamento a contribuzione delle somme erogate in conciliazione

L'obbligazione contributiva nei confronti dell'Inps rimane insensibile alla transazione intervenuta tra datore di lavoro e dipendente. Pertanto, alla base del credito vantato dall'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione nella recente sentenza 29 luglio 2014, n. 17180. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di un istituto bancario contro la sentenza emessa dal Tribunale che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa contro l'iscrizione a ruolo di somme corrispondenti a contributi previdenziali relativi ad un lavoratore licenziato e quindi reintegrato, calcolati per tutto il periodo corrente dal recesso fino alla data della intervenuta conciliazione sulla base della retribuzione globale di fatto. La Corte romana riteneva che l'obbligazione contributiva fosse insensibile alla transazione intervenuta tra le parti - ed in forza della quale erano stati riconosciuti al lavoratore somme a titolo di transazione generale e a titolo di integrazione del TFR - poiché risultava evidente dal tenore letterale dell'accordo che la somma era stata corrisposta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro ripristinato e quale corrispettivo della rinuncia ad esso, con la conseguenza che rimaneva inalterato l'obbligo contributivo nei confronti dell'Inps. Contro la sentenza la Banca propone ricorso per cassazione. I motivi di ricorso sono stati però ritenuti infondati dalla suprema Corte alla luce dei principi più volte espressi dalla medesima, secondo cui la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta. Tale affermazione trova la sua fonte normativa nell'art. 12 l. n. 153/1969, la cui espressione letterale usata per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") deve essere intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti. Va poi rilevato che, nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto: con la conseguenza, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro resta obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Ed invero non può porsi in dubbio che con l'ordine di reintegra ex art. 18 L. n. 300/70 il rapporto di lavoro non viene giuridicamente meno, persistendo comunque ex lege l'obbligo del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, o del diverso momento di cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: conversione in lavoro subordinato

Confermata dal Consiglio di Stato la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel nuovo titolo di lavoro subordinato solo a partire dal secondo ingresso stagionale. La richiesta di conversione durante il primo ingresso non può essere accolta. (sentenza 11 luglio 2014, n. 3577). Un cittadino albanese, nell'anno 2007 ha fatto ingresso in Italia con visto d'ingresso "per lavoro stagionale" ed ha conseguito il relativo permesso di soggiorno. Alla scadenza del permesso di soggiorno (novembre 2007) l'interessato ne ha chiesto il rinnovo, o meglio la conversione a titolo di "lavoro subordinato". Con decreto del Questore veniva respinta l'istanza, con la motivazione che la normativa vigente permette al titolare di un permesso per lavoro stagionale di convertirlo per lavoro subordinato, solo a partire dal secondo ingresso quale stagionale; non consente invece tale possibilità a chi, come l'interessato, abbia effettuato solo il primo ingresso come stagionale e non abbia fatto rientro nel paese di provenienza. Il lavoratore proponeva ricorso al TAR che lo accoglieva; seguiva opposizione innanzi al Consiglio di Stato da parte del Ministero dell'Interno. La controversia - ha premesso il collegio giudicante - si concentra intorno ad una unica questione: e cioè se il lavoratore con permesso stagionale possa convertirlo in permesso per lavoro subordinato (non stagionale) già nel corso, o alla fine, del suo primo soggiorno, o al contrario possa usufruire di tale possibilità solo a partire dal suo secondo soggiorno come stagionale. La questione è stata risolta nel secondo senso, più volte, anche dalla stessa Sezione. Si può citare in proposito la decisione 15 ottobre 2013, n. 5002 (conforme: sent. 21 febbraio 2012, n. 939): «La tesi giurisprudenziale, secondo cui la conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, si fonda non solo sull'art. 24 comma 4, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l'obbligo di rientro in patria al termine di questo, ma anche sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria; tuttavia, l'interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l'opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo». Alla luce della giurisprudenza consolidata, l'appello è stato accolto, con annullamento della sentenza del TAR.

Redditometro: al contribuente l'onere della prova contraria

Nel caso l'amministrazione finanziaria abbia individuato con certezza i beni posseduti dal contribuente che motivano un maggior reddito imponibile, rimane a carico del contribuente stesso l'onere di provare la diversa situazione reddituale. Ad avviso della Corte di Cassazione * pronunciatasi da ultimo, è stato già affermato che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano "determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato". L'utilizzazione dei coefficienti di redditività, fissati con decreto ministeriale, prevista dallo stesso art. 38, quarto comma (al secondo periodo), è chiaramente strumentale allo svolgimento di una siffatta attività accertativa ("a tal fine, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di

capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta"), e non cronologicamente successiva ad essa, di talché "non è prospettabile un'interpretazione delle dette disposizioni in base alla quale l'ufficio prima dovrebbe dimostrare, con valide presunzioni, tratte da elementi e circostanze di fatto certi un maggior reddito che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato e, solo dopo tale dimostrazione, potrebbe utilizzare le tabelle ministeriali per quantificare il reddito da accertare, tanto più ove si consideri che, secondo tale tesi, il ricorso alle tabelle dovrebbe servire a quantificare il reddito da accertare, che però dovrebbe essere stato già quantificato per calcolare la percentuale di "scostamento" dal reddito dichiarato" In sostanza, il dettato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (cd. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla. Quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità, l'ufficio può procedere all'accertamento con metodo sintetico, determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati, a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato. Nel caso esaminato dalla suprema Corte, l'Ufficio erariale ha assolto l'onere di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa (nella fattispecie, avendo fornito l'elenco dei beni nella disponibilità del contribuente: "auto, abitazione principale, abitazioni secondarie"), non avendo invece il contribuente assolto all'onere, sullo stesso gravante, oltre che, ovviamente, di contestare il possesso degli indicatori di capacità di spesa, di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte "da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", così restando esposto alle conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del reddito della propria dichiarazione.

*CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 luglio 2014, n. 16464



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009